Assicurativo.it

Rca auto alla Corte di Giustizia

di Spataro

Da Diritto.it al link indicato un interessante commento.

del su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

rg .../2003 Il giudice di pace di Bitonto rilevato che lâ€™eccezione dâ€™incompetenza sollevata dalla ..... assicurazioni spa puoâ€™ essere decisa unitamente al merito; visti gli artt.81 e 82 del trattato ce; vista la legge 287/90; visto lâ€™art.103 del regolamento di procedura dinanzi alla Corte di Giustizia delle ce; rilevato che ai fini della decisione della presente controversia, eâ€™ necessario sospendere il giudizio e rimettere alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunitaâ€™ Europee; visto che dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunitaâ€™ Europee giaâ€™ pendono le cause c-438/03 e c-439/03 con oggetto pressoccheâ€™ identico, su remissione pregiudiziale di questo stesso giudice; vistp lâ€™art.295 cpc; PQM il giudice di pace di Bitonto sospende il presente giudizio. rimette la causa alla Corte di Giustizia delle Comunitaâ€™ Europee affincheâ€™ siano risolte le seguienti questioni pregiudiziali: se i fatti definitivamente accertati con la sentenza del consiglio di stato nÂ°2199 del 23 aprile 2002 e con la sentenza nÂ°6139 del tar lazio (roma) del 5 luglio 2001, che devono qui intendersi integralmente richiamate e riprodotte, unitamente al provvedimento dellâ€™agcm italiana cui entrambe le sentenze indicate si riferiscono (relativo ad un cartello posto in essere da diverse compagnie assicuratrici per lâ€™assicurazione rc da incidente stradale) costituiscano infrazioni del diritto comunitario, in particolar modo degli articoli 81 e 82 del trattato ce; se lâ€™infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato comporti a carico di coloro che le hanno poste in essere lâ€™obbligo di risarcire i danni ai consumatori finali ed a tutti coloro che, essendo terzi etranei allâ€™intesa o allâ€™abuso, dimostrino di aver comunque subito nocumento; se nella quantificazione del danno, oltre alla restituzione delle somme percepite in violazione delle norme comunitarie, il giudice nazionale (sempre in virtuâ€™ del diritto comunitario) debba riconoscere al danneggiato anche una somma a titolo di danno punitivo contro coloro che hanno posto in essere lâ€™intesa vietata o lâ€™abuso di posizione dominante; se ai sensi del diritto comunitario debba essere anche riconosciuto il risarcimento del danno morale; se, ai sensi del diritto comunitario, il giudice debba disporre anche dâ€™ufficio il risarcimento dei danni punitivi e del danno morale; se un termine di prescrizione dellâ€™azione risarcitoria per infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato ce previsto dalla legge nazionale italiana pari ad un anno, sia in contrasto col diritto comunitario in quanto troppo breve; se il diritto comunitario imponga di considerare quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione dellâ€™azione risarcitoria il giorno in cui eâ€™ stata compiuta la violazione degli artt.81 e 82 oppure il giorno in cui tale violazione eâ€™ cessata; se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il riferimento eâ€™ in particolar modo al primo comma dellâ€™art.6 e allâ€™art.13 della convenzione europea per i diritti dellâ€™uomo) una normativa nazionale di tenore analogo a quello del comma ii dellâ€™art.3 della legge italiana nÂ°287 del 10 ottobre 1990 che imponga al consumatore o comunque ad un terzo estraneo, danneggiato da unâ€™intesa illecita e nulla ai sensi dellâ€™art.81 del trattato ce o da una pratica illecita di abuso di posizione dominante ai sensi dellâ€™art.82 del trattato ce, di rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente per materia valore e territorio in applicazione delle regole nazionali ordinarie sulla competenza, comportando lâ€™art.33 della legge 287/90 un aggravio di costi e tempi di giudizio che invece non si verifica in applicazione delle regole nazionali ordinarie sulla competenza per territorio, materia e valore; se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il riferimento eâ€™ in particolar modo al primo comma dellâ€™art.6 e allâ€™art.13 della convenzione europea per i d

http://www.diritto.it/articoli/diritto_assicurativo/sesta.html - Diritto.it

Hai letto: Rca auto alla Corte di Giustizia

Approfondimenti: Sentenza > Rca > Rca >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it